

**PER IL PERSONALE DIRETTIVO -DOCENTE-NON DOCENTE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA
CULTURA, UNIVERSITÀ ED ACCADEMIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE
ART. 26 BIS DISCIPLINA DEL TELELAVORO**

In data 31 agosto 2020 in Roma, la FIINSEI con CIU-Union Quadri, Confal Federazione scuola, Confimpreseitalia, Fdp, hanno sottoscritto un accordo in materia di Telelavoro e didattica a distanza, integrativo del C.C.N.L. Docenti e non docenti Istituzioni di alta Cultura, Universitaria ed Accademie legalmente riconosciute, del 01.09.2019 depositato al CNEL in data 25 ottobre 2019.

depositato al CNEL in data 25 ottobre 2019. L'accordo introduce la disciplina del telelavoro, che si applica anche per le attività di "didattica a distanza", una forma di organizzazione del lavoro, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione ed è applicabile a tutto il personale dell'Istituzione, sia esso con contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e/o atipico.

E' quindi un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è parte dell'organizzazione dell'Istituzione, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno.

Il telelavoro può essere:

- a) domiciliare: svolto nel domicilio del telelavoratore
- b) mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili
- c) remotizzato e/o a distanza: svolto presso locali attrezzati i quali non coincidono né con il domicilio del telelavoratore né con i locali dell'Istituzione
- d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Istituzione

La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese dell'Istituzione, ma può anche essere impiegata quella del telelavoratore.

Tale modalità di lavoro potrà essere espletata sia per tutta l'attività prevista dal contratto individuale, o solo parte di essa.

La "didattica a distanza" rientra nella fattispecie del telelavoro ed è riservata al personale docente.

Nell'esercizio dell'autonomia dell'Istituzione, le attività formative possono essere svolte con le seguenti modalità:

- a) in presenza (classe reale)
- b) a distanza (classe virtuale) con collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, piattaforme dedicate, ecc
- c) mista (**Blended**) in parte in presenza ed in parte a distanza

Per il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello dell'inquadramento contrattuale, di cui all'allegato 1 Tab. "B" del CCNL FIINSEI- CIU-CONFAL SCUOLA -CONFIMPRESITALIA- FDP se non diversamente concordato dalle parti e per i collaboratori secondo quanto previsto dall'art.70

Letto approvato e sottoscritto

Roma 31 agosto 2020

I firmatari del presente accordo, indicano, la Confal Federazione Scuola, nella persona del segretario generale Pof. Raffaele Di Lecce per la trasmissione del testo dell'accordo al CNEL e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma 31 agosto 2020

FIINSEI - Il Rappresentante legale
Giovanni PREVIDE PRATO

CONFIMPRESITALIA - Il Rappresentante legale
Guido D'AMICO

CIU - Il Rappresentante legale
Gabriella ANCORA

CONFAL Federazione Scuola - Il Rappresentante legale
Raffaele DI LECCE

FDP - Il Rappresentante legale
Gian Paolo VENEZIA

The image shows the handwritten signatures of the legal representatives of the five organizations, each with a corresponding official stamp. From top to bottom: 1. A large, stylized signature with a circular stamp of FIINSEI. 2. A signature with a stamp of CONFIMPRESITALIA. 3. A signature with a stamp of CIU. 4. A signature with a stamp of CONFAL Federazione Scuola. 5. A signature with a stamp of FDP. The stamps are circular and contain the name of the organization and 'SEDE NAZIONALE'.